

## INTESTAZIONE UNIFORME PER PERSONE ED ENTI

Parlando di intestazione uniforme per persone ed enti intendo riferirmi prevalentemente al trattamento riservato dalle nuove regole alla logica di base da seguire per fare sì che il nome di persone e di enti possa configurarsi come intestazione uniforme.

Il testo attuale delle regole è suscettibile di modifiche ed armonizzazioni, indispensabili ed opportune anche a seguito delle osservazioni ricevute.

### 0.3 INTESTAZIONE

#### Criteri generali

La Parte III delle nuove regole è dedicata complessivamente alla Responsabilità intesa, ai fini catalografici, come la relazione che lega l'entità opera all'entità autore (persona o ente che sia); di conseguenza l'argomento nomi è collocato al suo interno.

Il punto 0.3.1 ribadisce il principio, già presente nelle RICA, per cui ogni persona ed ogni ente devono essere rappresentati da una sola intestazione e questa, a sua volta, deve riferirsi ad una sola entità. I paragrafi successivi curano, appunto, il primo l'intestazione uniforme delle persone e il secondo quelle degli enti.

I nomi o le denominazioni non sono mai di per sé intestazioni uniformi: lo diventano, lo sono, solamente in relazione alle condizioni esposte nei due paragrafi; in altre parole lo diventano se soddisfano quanto previsto dalle norme.

I criteri di base per l'individuazione della intestazione uniforme (i.u. da ora in poi) sono gli stessi in entrambi i paragrafi: Scelta del nome, Elementi del nome e loro ordine, Qualificazioni, Rinvii e richiami.

Alla i.u. si arriva sempre attraverso un percorso di normalizzazione, di standardizzazione e, sia per le persone che per gli enti, è fondamentale il rispetto della forma del nome con cui l'autore è generalmente, comunemente, identificato. Regola che spesso si trova a dover fare i conti, per la scelta del nome, con forme diverse del nome o magari con il cambiamento del nome. Ipotesi quest'ultima che può presentare soluzioni diverse, nel senso che per le persone il cambiamento del nome fa, ovviamente, riferimento sempre alla medesima entità; per gli enti, invece, una variazione nel nome o del nome può corrispondere a una semplice variazione del nome dell'entità che rimane la stessa, oppure può essere conseguente a una trasformazione dell'ente in una nuova e distinta entità, la quale richiede la sua specifica i.u.

Altra norma è quella riservata agli elementi del nome e al loro ordine. Essa prescrive per le due entità autore l'adozione (fin dove possibile) di nomi in forma diretta e solo subordinatamente di nomi ordinati in maniera diversa.

Ancora, ad entrambe le ipotesi di i.u. possono, o debbono, essere associate le espressioni che accompagnano il nome oppure le c.d. qualificazioni, al fine di completare in maniera naturale un nome o esprimerlo con maggiore chiarezza, o semplicemente per differenziare forme omonime.

Infine i rinvii e i richiami. Rinvii da una forma del nome possibile, ma non accolta, a una voce diversa. Rinvii e richiami che comunque devono essere definiti come i.u., cioè in forma normalizzata.

Per concludere: la i.u. non equivale ad un semplice accesso, bensì ad un accesso standardizzato, stabilito secondo regole; insomma ad un accesso di autorità, indispensabile per qualsiasi azione di Authority control.

## 1. INTESATAZIONE UNIFORME PER LE PERSONE

Ai fini catalografici la scelta del nome della persona si deve incentrare, in via di principio, sulla forma del nome con cui la persona è “generalmente identificata”. L’espressione racchiude implicitamente l’eventualità di una scelta, poiché la persona stessa può presentarsi nelle edizioni delle sue opere con più forme del nome. In questo caso il “generalmente” equivale al nome “prevalentemente” usato (1.1.1.), il che può identificarsi in un nome assunto, un soprannome, un’espressione (Carlo Collodi, Lewis Carroll, Totò, Ka-tzetnik 136533, ecc.), ma anche consistere nelle sole iniziali di un nome pur conosciuto (Y. B. per Yassir Benmiloud), oppure in una forma estranea, in una designazione tradizionale (Anonimo genovese, Maître de Moulins).

Ma la forma del nome con cui la persona è “generalmente identificata” deve contemplare l’eventualità di un cambiamento del nome stesso (1.1.2), cioè una forma successiva del nome o della denominazione con cui la persona vuole essere identificata oppure viene identificata. Insomma l’ultimo nome usato (Yusuf Islam, Cristina Campo, ma pure i nomi di sovrani, papi e capi di gruppi religiosi).

L’accenno al “generalmente identificata” è occasione per riferire una novità di queste regole: è abbandonata la classificazione RICA “Categorie particolari di autori” per ricondurre la forma del nome di santi, sovrani e dignitari religiosi all’interno della sezione dedicata al cambiamento del nome.

### 1.1 Scelta del nome

Riguardo alla scelta del nome, punto fondamentale è il principio per cui si deve usare la forma del nome più idonea a identificare l’autore e per questo l’applicazione del precetto può incontrare varie situazioni: l’autore a volte è indicato, nelle edizioni delle sue opere, con più forme del nome o con più nomi e dunque la i.u. si deve stabilizzare, per convenzione, sul nome che l’autore stesso ha “prevalentemente” usato; ma se lo stesso ha cambiato il suo nome, o lo ha modificato o ha assunto un nome diverso è da preferire, di norma, questa ultima forma usata (si pensi, banalmente, alle autrici che di frequente documentano la situazione). Di qualunque nome o forma del nome si tratti, l’insistere sulla i.u. comporta la necessità di controlli, di verifiche sulle edizioni originali e spesso anche di eventuali rinvii da accogliere e da gestire.

Le regole privilegiano il rispetto della volontà degli autori, mentre non intendono dare la preferenza a tutti i costi a forme anagrafiche. E dunque, anche di fronte a forme di nomi contratte e a forme che si presentano con varianti di maggiore o minore completezza del nome reale, viene prescritto di accettare la forma con cui l’autore prevalentemente si presenta nelle edizioni in lingua originale; un autore può scegliere anche di essere indicato con le sole iniziali del nome e del cognome e allora la relativa i.u. assume quella forma. Parimenti sono accolte forme gravemente incomplete di nomi se l’autore così si presenta: è accettata la forma Melissa P. benché il cognome dell’autrice sia per l’appunto “generalmente” conosciuto. In tutti questi e altri casi saranno le forme di rinvio dalla forma completa del nome a garantire al catalogo l’equilibrio necessario.

In tema di pseudonimi viene fatto un ulteriore passo avanti rispetto alle RICA, equiparando ad essi anche semplici forme descrittive, quali “Anonimo del 900”, “Anonima romana” e simili (cfr. 3.0.2.): voci sempre suscettibili di variazione se, successivamente, sono usate o note forme del nome diverse e idonee ad identificare l’autore. Esempio di trattamento a posteriori è rappresentato dalla voce di rinvio “Anonimo romano” qualificato come <Maurizio Ferrara> di 1.3.2.

Una intera sezione (1.1.3.) chiude la scelta del nome prendendo in esame le forme varianti di un nome (forme in lingue diverse, forme in alfabeti o sistemi di scrittura diversi, forme con varianti di completezza, forme con varianti grammaticali, forme con varianti grafiche o errori).

## 1.2 Elementi del nome e loro ordine

Il principio generale è quello per cui del nome di una persona, se costituito da più elementi, assume la prima posizione quello che meglio lo identifica secondo l'uso fatto dalla persona stessa o secondo l'uso dell'epoca e del paese cui la stessa appartiene. Il principio si sviluppa nei punti successivi seguendo un ordine logico valido per tutte le ipotesi di nomi (lo stesso sarà per gli enti): prima i nomi in forma diretta e successivamente quelli in forma inversa. Norma base è quella dei nomi in forma diretta, mentre la forma inversa viene adottata solo quando imposto dall'uso linguistico o dall'uso repertoriale. Nel caso di dubbio prevarrà sempre la forma diretta.

Ne consegue che la i.u. può recare come primo elemento un prenome o nome personale, semplice o composto, seguito da altre parti del nome oppure da una qualificazione (intestazioni in forma diretta); un cognome o nome di famiglia, semplice o composto, seguito da un prenome e separato da questo con un segno di virgola (intestazioni in forma inversa); infine un elemento che non è né un prenome, né un cognome (un soprannome, un predicato nobiliare, un luogo d'origine), dato in forma diretta o in forma inversa, a seconda del caso.

Sulla base di queste prescrizioni di fondo le norme trattano separatamente i nomi di persone vissute in epoca antica o medievale, presentando nella prima sezione nomi generalmente in forma diretta (1.2.1.1.) e nella successiva, in forma inversa (1.2.1.2), i nomi delle persone solitamente individuate e registrate a partire da un elemento del nome che, nell'uso linguistico, non si presenta in prima posizione. Per i nomi romani di epoca classica (1.2.1.3.) il primo elemento è scelto secondo l'uso dei repertori.

Per i nomi di persone vissute in epoca moderna o contemporanea (1.2.2.) è l'uso del paese a prevalere; anche in questa sezione vengono presentati nomi registrati in forma diretta (Leonardo da Vinci, Pio da Pietrelcina) o in forma inversa quando la persona è registrata a partire da una parte del nome che non è la prima (Aretino, Pietro; Augustinus, Aurelius).

Tra i nomi in forma inversa sono elencati i cognomi con prefisso (1.2.2.2.) e i cognomi composti (1.2.2.3) suddivisi per paese; ma anche i nomi di persone identificate con un titolo o un predicato nobiliare (Azeglio, Cavour, Montesquieu) (1.2.2.4.).

Nomi assunti, pseudonimi o soprannomi costituiti da più elementi (1.2.2.5.) sono registrati in forma inversa (X, Malcolm) o in forma diretta se l'espressione è adoperata nel suo insieme come uno pseudonimo (Marchesa Colombi, Frate Indovino). Puntuali le indicazioni al riguardo, tuttavia anche qui in caso di dubbio va sempre preferito il nome in forma diretta.

Interessante e del tutto nuovo 1.2.3. che considera i titoli e gli altri elementi di distinzione che fanno parte di un nome, o lo accompagnano abitualmente, quali espressioni da non trattare come qualificazioni bensì come aggiunte al nome, da riportare - precedute da una virgola - nella lingua e nella forma originale (Bessarion, cardinale; Eckhart, Meister; Caetani, Michelangelo, duca di Sermoneta; Mandeville, John, Sir; Schlesinger, Arthur M., jr.; Buonarroti, Michelangelo, il Giovane). Nella stessa direzione i termini "santo/santa" (da riportare possibilmente in italiano), i quali seguono o meno il nome della persona, a seconda che lo accompagnino abitualmente o non: tanto che si tratti di nomi costituiti da un solo elemento (Iustinus, santo) o da più elementi (Francesco d'Assisi, santo; Bosco, Giovanni, santo; ma Bellarmino, Roberto).

## 1.3 Qualificazioni

Come detto le qualificazioni sono elementi da aggiungere ai nomi, o meglio alle i.u., per distinguerle da una più voci omonime, al fine di garantire ancora altre i.u. Qualificazioni concettualmente diverse, dunque, da quelle espressioni rappresentate dai titoli e dagli altri elementi di distinzione che accompagnano abitualmente i nomi. Queste ultime sono obbligatorie per certe forme di nomi, mentre le qualificazioni sono eventuali e da utilizzare solo all'occorrenza.

Un accenno generale alla varietà delle qualificazioni: ne sono previste diverse forme, presentate secondo un ordine di preferenza, logico nella sua gradualità, fino a prendere in conto i casi in cui non si riesca a distinguere forme certe di omonimia.

#### 1.4 Rinvii e richiami

Nulla di particolare da riferire, se non sottolineare che nelle regole è dedicato loro un punto particolare, riepilogativo, ma nello stesso tempo indicativo delle soluzioni per le situazioni da tenere presenti. E il ricordare da parte delle norme, nel punto finale dedicato alla i.u. dei nomi di persone, che i rinvii rimandano alla i.u. da preferire sottolinea, ancora una volta, la centralità ai fini catalografici del concetto di “uniformità” della forma dei nomi.

## 2. INTESTAZIONE UNIFORME PER GLI ENTI

La norma generale 0.3 Intestazione uniforme per poter essere applicata ai nomi degli enti comporta, data la particolarità di questi autori (che rispetto a quelli personali sono maggiormente tali ai soli fini catalografici), un percorso particolare e riflessioni più ricche, più complesse e a volte riservate. Ne deriva che i commenti, le spiegazioni sui criteri da seguire sono necessari, ma non sostitutivi o alternativi rispetto alle regole generali comuni.

Il punto iniziale del paragrafo 2. è riservato alla definizione di ente. A seguire – una volta esauriti gli argomenti relativi al nome dell’ente - le norme presentano gli enti subordinati o collegati ad altri enti, gli enti territoriali, gli enti religiosi e gli enti a carattere occasionale. La trattazione è inserita nel capitolo sulla forma del nome e presentata in maniera tanto minuziosa quanto organizzata, da consentire una lettura ordinata e sistematica della materia. La logica dell’impostazione, complessiva e particolare, è già percepibile scorrendo l’indice generale che offre la chiave di lettura delle norme.

La scelta del nome da utilizzare per la i.u. degli enti richiede non solo una puntuale definizione di ente e di nome dell’ente, ma pure la precisazione di quali trasformazioni del nome possono essere viste semplicemente come cambiamenti minori del nome dell’ente, per il quale viene mantenuta la stessa i.u., e quali invece comportano la necessità di un’altra, diversa i.u. per la nuova entità.

L’ente è definito in 2.0.1 come un’organizzazione, un’istituzione o un gruppo di persone anche a carattere temporaneo o occasionale che assume, “ufficialmente o nelle sue attività”, un particolare nome o denominazione con cui si identifica”.

Le norme aggiornano la tradizionale tipologia di enti, inserendo tra gli stessi, quelli che si identificano con nomi particolari: il riferimento è, ad esempio, ai nomi di gruppi musicali costituiti semplicemente dai nomi o cognomi di uno o più componenti (es. Rob Brown trio, Duo pianistico Boneschi-Giacomazzi), oppure dai soli nomi dei singoli componenti di un gruppo (es. Peter, Paul & Mary accompagnato, questo, da una indispensabile qualificazione chiarificatrice <gruppo musicale>), oppure, sempre per rimanere nel campo musicale, ai nomi costituiti comunque da espressioni idonee a identificare un gruppo (es. The Beatles).

In tema di nomi di enti che possono subire trasformazioni cui conseguono, o meno, nuove entità, le regole presentano un elenco esemplificativo di quelli che possono essere considerati cambiamenti minori di un nome il quale, dunque, nella sua nuova forma si riferisce comunque alla medesima entità autore (es. Associazione italiana biblioteche rispetto alla forma precedente Associazione italiana per le biblioteche, i.u. dunque di rinvio alla forma aggiornata; Università di Pisa che sostituisce Università degli studi di Pisa); l’entità bibliografica, in questi, casi è sempre una sola. Diversa l’ipotesi per Italia. Direzione generale delle accademie e biblioteche e Italia. Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura, dove la seconda voce non rappresenta una variazione minore della forma del nome, ma è il nome di un ente diverso; qui due i.u. autonome che debbono essere collegate mediante rinvii reciproci.

## 2.1 Scelta del nome

Base per la i.u. è il nome con il quale l'ente, così come l'autore personale, è "generalmente identificato" nelle sue pubblicazioni in lingua originale. Tuttavia le pubblicazioni possono presentare forme diverse del nome, comprese le varianti (le forme in alfabeti o sistemi di scritture diversi; le forme in lingue diverse; le forme con varianti grammaticali; le forme con varianti grafiche, insomma le stesse varianti già incontrate per le persone) e dunque, anche qui, si deve ricorrere alla forma prevalentemente usata. Qualunque essa sia: una sigla (FAO), un'espressione abbreviata (Istat), un nome che comprenda un'indicazione di luogo (Biblioteca nazionale centrale di Roma, Università degli studi Roma Tre, Diocesi di Anagni-Alatri, Communauté de Taizé; Abbazia di Montecassino; Mosquée de Paris, ecc.).

Le norme riconducono alla scelta del nome anche la casistica relativa al nome degli enti subordinati o collegati ad altro ente, che si risolve con una i.u. in forma autonoma quando il nome dell'ente è di per sé idoneo a identificarlo con chiarezza (es. Istituto per la documentazione giuridica e non Consiglio nazionale delle ricerche. Istituto per la documentazione giuridica, che è voce di rinvio); la forma del nome, invece, si risolve con una i.u. in forma gerarchizzata per quei nomi di enti che da soli non sono idonei a identificarli (Coni. Comitato regionale piemontese; Società chimica italiana. Divisione di chimica fisica; Scuola normale superiore. Classe di scienze; Banca d'Italia. Servizio studi; Seminario vescovile di Trento. Biblioteca).

In definitiva anche per gli enti forme di nomi dirette e forme composte, gerarchizzate, in applicazione del criterio della sufficienza o non della forma del nome con cui l'ente è identificato. Coerente la collocazione delle cosiddette autorità politico-territoriali (definite Enti territoriali) e delle Collettività religiose (definite Enti religiosi) all'interno degli enti. Non si tratta di una sistemazione di comodo, dal momento che si è voluto presentare e risolvere i problemi della i.u. per gli enti in maniera organica e ordinata, rifiutando anche in questo caso di considerare certi enti come categorie particolari di autori. Di nuovo ci troviamo di fronte solo a tipi di denominazioni da registrare ai fini catalogafici e seguendo determinati criteri.

Interessante la definizione di "Enti territoriali" che accoglie non solamente gli enti che esercitano funzioni di governo su un determinato territorio ma anche quelli che dichiarano di esercitarle (un governo in esilio per esempio). E, ancora, comprende forme nuove di enti locali (le comunità montane per esempio).

Analogamente gli enti religiosi sono presi in conto per la forma della i.u. per i nomi di Chiese, organizzazione e gruppi religiosi (Chiese, confessioni e denominazioni, di ambito universale o nazionale; Federazioni di enti religiosi; Comunità locali); Istituti di vita consacrata e religiosa; Circostrizioni ecclesiastiche ed enti religiosi con competenza territoriale; Istituzioni religiose locali; Enti religiosi subordinati e organi di enti religiosi (Organi di chiese, confessioni e denominazioni; Organi di istituti di vita consacrata e religiosa; Organi di circostrizioni territoriali ecclesiastiche); Concili, sinodi e assemblee di enti religiosi. Insomma si parla di nomi in un contesto unitario, che deve seguire ed applicare i medesimi principi

Un notevole cambiamento (doveroso anche perché occasione nelle RICA di esempi errati oltre che di soluzioni poco convincenti in tema di nomi) è rappresentato dall'abbandono della voce Santa Sede a favore di Chiesa cattolica come prima parte della i.u. per uffici ed organismi della Curia romana.

## 2.2 Elementi del nome e loro ordine

I nomi sono registrati secondo l'ordine naturale degli elementi che li compongono, compresi gli articoli iniziali, validi o meno, per l'ordinamento (La Spezia, ma The Beatles); sono altresì conservate, a differenza delle RICA, le denominazioni che iniziano con un prenome puntato (E. S. Burioni <casa editrice> e un nome di luogo che si presenti in posizione finale di un nome viene mantenuto come parte del nome stesso e non trasferito in una qualificazione (Archivio di Stato di

Firenze). In altre parole il criterio di fondo è quello del “come è”, come si chiama, come è identificato.

### **2.3 Qualificazioni**

Al pari dei nomi delle persone anche i nomi di enti possono essere accompagnati, all’occorrenza o per convenzione, da qualificazioni che, come per i nomi di persone, sono obbligatorie oppure servono per distinguere enti omonimi. Tra le prime quelle che fanno parte della i.u. per gli enti territoriali (tranne che per i nomi degli Stati e dei Comuni), per le denominazioni costituite esclusivamente da uno o più nomi (Franco Sciardelli <editore>), da due cognomi (Gabetti & Isola <studio di architettura>). Anche per i congressi, le mostre ed eventi simili anno e luogo saranno indicati come qualificazioni; da notare che, invece, l’eventuale numero dell’ente è trattato come espressione che accompagna il nome dell’ente, da cui è separato con un segno di virgola.

Le regole dettagliano minutamente le varie forme di qualificazioni per distinguere enti omonimi e ricordano che esse possono servire a precisare meglio denominazioni che altrimenti risulterebbero non significative (es. Chiesa di San Lorenzo <Tresnuraghes>, Liceo classico G. B. Vico <Chieti>).

### **2.4 Rinvii e richiami**

In tema di i.u. per gli enti i rinvii sono frequenti e numerosi. In pratica tutti quelli che possono favorire e facilitare la ricerca.

I richiami (i vecchi “vedi anche”) debbono essere adottati tutte le volte che siano state registrate i.u. per enti collegati tra loro, quali ad esempio quelli di cui l’uno sia il precedente o il conseguente dell’altro, oppure per certe situazioni particolari.